

SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER LA FORNITURA DI GASOLIO E DI BIODIESEL
AD USO AUTOTRAZIONE.
DURATA DEL SISTEMA: DAL 01.04.2008 AL 31.03.2011.

CAPITOLATO SPECIALE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI GASOLIO AD USO AUTOTRAZIONE

Art. 1 - Oggetto dell'appalto.

L'appalto ha per oggetto la fornitura (somministrazione ex art. 1559 Codice civile) del gasolio ad uso autotrazione BTZ 0,001 % (10 ppm) costituente il fabbisogno di ATV SRL (nel prosieguo indicata come "ATV" o "Azienda") per il periodo specificato nella lettera d'invito. La quantità presunta della fornitura è specificata a titolo indicativo nella lettera d'invito. L'entità della somministrazione, in ogni caso, dovrà corrispondere al "normale fabbisogno" ex art. 1560, comma 1 Codice civile. In caso di consumi inferiori o superiori a quelli previsti, ATV non sarà tenuta a corrispondere alcunchè a titolo di indennizzo o risarcimento; con la sottoscrizione del presente Capitolato, l'impresa aggiudicataria (nel prosieguo indicata anche come "Fornitore") rinuncia espressamente ad avanzare qualsiasi pretesa al riguardo.

Art. 2 - Durata della somministrazione ed eventuale proroga.

La somministrazione di cui al presente Capitolato avrà la durata indicata nella lettera d'invito. Con la sottoscrizione del presente Capitolato il Fornitore si obbliga sin d'ora ad accettare la o le eventuali proroghe, alle medesime condizioni, del contratto qui disciplinato per una durata non superiore a quattro mesi, che venissero eventualmente disposte da ATV. È in ogni caso escluso il rinnovo tacito del contratto, che cesserà, in difetto di comunicazione di proroga, senza necessità di disdetta o preavviso alcuno.

Art. 3 - Cauzione provvisoria.

L'impresa concorrente dovrà produrre, contestualmente all'offerta, una cauzione provvisoria per l'importo indicato nella lettera d'invito.

Qualora il concorrente produca copia della certificazione del sistema di qualità, l'importo della garanzia, ai sensi dell'art. 75, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006, è ridotto del cinquanta per cento.

La cauzione provvisoria dovrà essere prestata in una delle forme di cui all'art. 75, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 163/2006.

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto e l'inosservanza di qualsiasi obbligo correlato alla partecipazione alla gara.

Unitamente alla comunicazione dell'esito della gara, la cauzione provvisoria verrà restituita a tutti i concorrenti diversi dall'impresa aggiudicataria, mentre la cauzione provvisoria di quest'ultima resterà vincolata fino alla produzione della cauzione definitiva, resa in

conformità a quanto previsto dal presente Capitolato.

Art. 4 - Cauzione definitiva. Clausola risolutiva.

L'impresa aggiudicataria dovrà costituire - entro e non oltre quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione e, comunque, prima della stipula del contratto, costituendone una condizione sospensiva dell'efficacia - una cauzione definitiva d'importo pari al cinque per cento del valore presunto del contratto, calcolato sulla base del prezzo comunicato dalla Direzione Generale delle Fonti di Energia del Ministero dell'Industria alla Direzione Generale dell'Unione Europea ed esposto nell'ultima Staffetta Quotidiana Petrolifera pubblicata alla data dell'esperimento della gara. Detto prezzo va moltiplicato per la quantità presunta della somministrazione indicata nella lettera d'invito.

La cauzione è costituita a garanzia dell'esatto e costante adempimento degli obblighi contrattuali e di legge, a garanzia del pagamento di eventuali penali, a garanzia del risarcimento degli eventuali danni imputabili al Fornitore e a garanzia di qualsiasi ragione di credito di ATV nei confronti del Fornitore, fatta salva, nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente, la risarcibilità del danno ulteriore.

Qualora durante l'esecuzione del contratto ATV dovesse escutere la cauzione, il Fornitore sarà obbligato a reintegrarla nel termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta scritta dell'Azienda. Trascorso inutilmente il termine, ATV potrà risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 Codice civile per fatto e colpa del Fornitore ed incamerare la rimanente parte di cauzione, salva la risarcibilità del danno ulteriore, ovvero potrà sospendere i pagamenti per l'importo corrispondente al reintegro della cauzione.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e di legge, anche dopo la scadenza del contratto, e comunque fintantoché non sia stata definita qualsiasi eventuale eccezione, controversia o pendenza.

La cauzione definitiva dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa quietanzata, rilasciata da banca o compagnia assicuratrice di gradimento di ATV, e dovrà espressamente e congiuntamente recare:

- la rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- l'operatività della cauzione entro quindici giorni dalla richiesta di pagamento e la clausola a "*prima (o semplice) richiesta di ATV e senza eccezioni*";
- la rinuncia del fideiussore ad eccepire la prescrizione per l'eventuale decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice civile, sollevando pertanto l'Ente garantito ATV dall'onere di agire nei termini ivi previsti;
- che in caso di escussione della cauzione, o di altre azioni giurisdizionali nei confronti del fideiussore fondate sulla cauzione, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Verona;
- che lo svincolo potrà essere disposto solamente dall'Ente garantito ATV mediante restituzione dell'originale della cauzione o specifica dichiarazione liberatoria scritta.

In caso di contestazioni, eccezioni o pendenze, o ricorrendo altra giusta causa, ATV potrà legittimamente sospendere lo svincolo della cauzione senza obbligo di corrispondere interessi

sull'importo della cauzione medesima.

Art. 5 - Caratteristiche dei prodotti petroliferi.

Il gasolio dovrà essere conforme alle prescrizioni dettate dalla vigente legislazione in materia, in particolare alle norme che disciplinano il contenimento delle emissioni inquinanti e alle norme UNI EN 590/2004.

Il tenore di zolfo del gasolio non dovrà essere superiore allo 0,001 % (zerovirgola-zerozero per cento) - (10 ppm). Durante il periodo invernale dovrà essere fornito, senza maggiorazione di prezzo, gasolio con punto di congelamento non superiore a -21° C e punto di scorrimento non superiore a -7° C, valore del parametro CFPP (filtrabilità a freddo) non superiore a -12° C.

Art. 6 - Consegna.

La consegna avrà luogo, in seguito ad ordine a mezzo telefax o telefono, franco cisterna degli impianti di distribuzione presso i depositi di ATV specificati nella scheda consegne, ubicati in Verona e provincia.

Il Fornitore assume l'obbligo di effettuare le consegne con regolarità e continuità, utilizzando anche, quando necessario, distributori stradali di cui abbia la proprietà o aventi la stessa bandiera di Compagnia, con modalità operative da concordarsi di volta in volta e senza maggiorazione di prezzo.

Il gasolio sarà trasportato a cura e rischio del Fornitore.

La consegna avrà luogo entro 24 ore dall'ordine, nei giorni feriali (sabato e prefestivi inclusi), con le modalità specificate nella scheda consegne. Il numero e la consistenza unitaria dei carichi potranno essere variati da ATV sulla base delle proprie esigenze insindacabili di servizio, senza che ciò comporti alcuna obbligazione aggiuntiva per quest'ultima e senza che il Fornitore possa avanzare pretese o sollevare eccezioni.

Su richiesta di ATV, il Fornitore si impegna ad effettuare, in casi straordinari di emergenza, consegne anche in giorni ed orari diversi da quelli ordinari indicati, inclusi i giorni festivi, senza alcuna variazione di prezzo e per qualsiasi quantitativo. Il Fornitore dovrà comunicare all'Azienda un recapito telefonico presso il quale un proprio incaricato sarà reperibile per qualsiasi aspetto esecutivo concernente la somministrazione di cui al presente Capitolato.

Per ogni consegna ritardata di oltre 24 ore e per ogni ulteriore giorno di ritardo verrà applicata una penale pari a **Euro 300,00**, salva la risarcibilità del danno ulteriore.

ATV, qualora fosse necessario in conseguenza della mancata consegna da parte dell'impresa aggiudicataria, potrà rifornirsi presso altra impresa o, se necessario, presso i distributori stradali pubblici, addebitando all'aggiudicataria i conseguenti maggiori oneri, salva l'eventuale responsabilità ai sensi dell'art. 355 del Codice penale.

Ogni consegna dovrà essere corredata di tutti i documenti prescritti dalla legge e sarà effettuata franco cisterna nei depositi indicati nella scheda consegne. Il documento di accompagnamento semplificato (DAS) dovrà essere debitamente compilato in ogni sua parte e in particolare dovrà consentire la rilevazione dei seguenti dati:

- il quantitativo di gasolio, espresso sia in litri che in chilogrammi;
- la densità del prodotto e la temperatura di riferimento;
- la specificazione che trattasi di gasolio con max 0,001 % (10 ppm) di zolfo in peso.

La fornitura dovrà essere effettuata in volume (litri) a mezzo autobotte o autotreno munito di contatore di litri con stampa-cartellino; il documento accompagnatorio dovrà precisare anche il peso e la densità del prodotto.

In particolare, per le consegne nelle sedi in cui è prevista la pesatura di lordo e tara l'automezzo dovrà essere in grado di effettuare la pesata presso la sede di Lungadige Galtarossa (autotreno con motrice e rimorchio).

Ove sia prevista e disponibile l'operazione di pesatura (depositi di Verona), si procederà con le seguenti modalità:

- o All'atto della consegna il gasolio sarà assoggettato a pesatura di lordo e tara, di norma in presenza di un dipendente dell'Azienda.
- o All'arrivo del carico, verrà eseguito un prelievo del prodotto e ne verrà misurata la densità alla temperatura di scarico mediante un termodensimetro messo a disposizione da ATV, la cui precisione potrà essere preventivamente verificata dalla controparte. Verrà quindi calcolato il volume teorico, pari al rapporto tra il peso netto - rilevato alla pesatura presso la pesa ATV - e il valore della densità come sopra misurato.
- o Qualora la quantità risultante dalla misurazione effettuata dal Fornitore mediante contatore di litri superasse il volume teorico maggiorato dello 0,5 % (zerovirgolacinque per cento), il corrispettivo della fornitura in oggetto verrà calcolato sulla base del volume teorico.
- o Il Fornitore sarà tenuto ad emettere fattura per il corrispettivo come sopra calcolato o, in alternativa, a fatturare sulla base delle quantità indicate dal DAS, conguagliando mensilmente le differenze di quantità e corrispettivo relative al mese in questione tramite emissione di fattura o nota di credito, accompagnata da un prospetto esplicativo, che dovrà pervenire ad ATV entro il giorno 10 del mese successivo.
- o Tutte le predette operazioni, comprese quelle di pesatura e trasferimento dalla pesa di Lungadige Galtarossa alle altre sedi aziendali di Verona (e ritorno), saranno di norma effettuate alla presenza di un addetto di ATV.

Ove non è prevista o non fosse disponibile l'operazione di pesatura, il quantitativo di litri somministrati sarà quello risultante dal contatore di litri.

ATV potrà sostituire la procedura di misurazione sopra descritta, anche solo per alcune sedi, con la misurazione a mezzo contaltri mobile fornito da ATV e preventivamente verificabile dal fornitore. In tal caso la misurazione farà fede per la fatturazione senza necessità di ulteriori verifiche.

Qualora, per motivi contingenti di carattere straordinario, non fosse possibile la misurazione del prodotto tramite contatore di litri, la consegna del prodotto potrà essere effettuata solo previa autorizzazione, anche verbale, concessa da ATV al momento dell'ordine e il motivo dell'assenza del contatore di litri dovrà essere annotato sul rapportino di consegna. Ai fini del

pagamento la quantificazione del volume erogato rimarrà invariata, sostituendo al volume indicato dal contatore di litri il volume riportato sul documento di accompagnamento semplificato (DAS).

A tutte le operazioni di consegna dovrà assistere anche l'incaricato del Fornitore, che firmerà il relativo verbale di consegna e che, qualora sollevi eccezioni rispetto ai valori rilevati da ATV, avrà l'onere di annotarle immediatamente sul verbale medesimo.

Si riporta di seguito la **SCHEDA CONSEGNE**:

SCHEDA CONSEGNE	
1°)	<p>VERONA - Lungadige Galtarossa n. 5 - 37133 -</p> <ul style="list-style-type: none">• quantità: 280.000 litri mensili (in media)• cisterne: n. 3 da 40.000 litri cadauna• periodicità consegna: trisettimanale• orario fornitura: 8.00÷18.00 nei giorni feriali• tempo di preavviso della fornitura: 24 ore di preavviso telefonico, con conferma a mezzo fax.• consegna con contatore volumetrico, pesatura di lordo e tara presso pesa aziendale in loco. <p>VERONA - Viale Stazione Porta Vescovo n. 11 - 37133 -</p> <ul style="list-style-type: none">• quantità: 165.000 litri mensili (in media)• cisterne: n. 2 da 25.000 litri cadauna• periodicità consegna: bisettimanale• orario fornitura: 08.00 ÷ 17.00 giorni feriali• tempo di preavviso della fornitura: 24 ore di preavviso telefonico, con conferma a mezzo fax.• consegna con contatore volumetrico, pesatura di lordo e tara presso pesa Aziendale sita in Verona, Lungadige Galtarossa n. 5. <p>VERONA – Via Francesco Torbido n. 1 - 37133 -</p> <ul style="list-style-type: none">• quantità: 120.000 litri mensili (in media)• cisterne: n. 2 da 35.000 litri cadauna• periodicità consegna: settimanale• orario fornitura: 09.00 ÷ 12.00 giorni feriali• tempo di preavviso della fornitura: 24 ore di preavviso telefonico, con conferma a mezzo fax.• consegna con contatore volumetrico, pesatura di lordo e tara presso pesa Aziendale sita in Verona, Lungadige Galtarossa n. 5. <p>GARDA (VR) - Strada Comunale del Cimitero - 37016 -</p> <ul style="list-style-type: none">• quantità: 20.000 litri mensili (in media)• cisterna: n. 1 da 30.000 litri• periodicità consegna: mensile• orario fornitura: 08.00 ÷ 18.00 giorni feriali• tempo di preavviso della fornitura: 24 ore di preavviso telefonico, con conferma a mezzo fax.• consegna con contatore volumetrico. <p>SAN GIOVANNI ILARIONE (VR) - Via Cà Rosse - 37035 -</p> <ul style="list-style-type: none">• quantità: 10.000 litri mensili (in media)• cisterna: n. 1 da 10.000 litri• periodicità consegna: mensile

- orario fornitura: 08.00 ÷ 18.00 giorni feriali
- tempo di preavviso della fornitura: 24 ore di preavviso telefonico, con conferma a mezzo fax.
- consegna con contatore volumetrico.

CAPRINO VERONESE (VR) - Via XXIV Maggio - 37013 -

- quantità: 20.000 litri mensili (in media)
- cisterna: n. 1 da 30.000 litri
- periodicità consegna: mensile
- orario fornitura: 08.00 ÷ 18.00 giorni feriali
- tempo di preavviso della fornitura: 24 ore di preavviso telefonico, con conferma a mezzo fax.
- consegna con contatore volumetrico.

BADIA CALAVENA (VR) - Via Anselmi n. 20 - 37030 -

- quantità: 20.000 litri mensili (in media)
- cisterna: n. 2 da 15.000 litri
- periodicità consegna: mensile
- orario fornitura: 08.00 ÷ 18.00 giorni feriali
- tempo di preavviso della fornitura: 24 ore di preavviso telefonico, con conferma a mezzo fax.
- consegna con contatore volumetrico.

LEGNAGO (VR)

- quantità: 50.000 litri mensili (in media)
- periodicità consegna: mensile/bimensile
- orario fornitura: 08.00 ÷ 18.00 giorni feriali
- tempo di preavviso della fornitura: 24 ore di preavviso telefonico, con conferma a mezzo fax.
- consegna con contatore volumetrico

le consegne dovranno essere effettuate in una delle due sedi di Legnago:

LEGNAGO (VR) – Via Pastoria

- cisterna: n. 2 da 25.000 litri cadauna

LEGNAGO (VR) – Via Padana Inferiore est

- cisterna: n. 1 serbatoio mobile 9.000 litri

Art. 7 - Verifiche e penali. Clausola risolutiva.

Per ciascuna consegna, incluse anche quelle effettuate presso le sedi fuori Verona, ATV ha la facoltà di far prelevare, da proprio personale in contraddittorio con il vettore, un campione del prodotto fornito che sarà ripartito in tre contenitori sigillati e contrassegnati. Per il prelievo sarà redatto apposito processo verbale, che sarà sottoscritto per l'impresa aggiudicataria dalla persona incaricata della consegna o, in caso di rifiuto, da due dipendenti dell'Azienda. Il primo campione sarà consegnato al laboratorio di fiducia per gli accertamenti, mentre gli altri due rimarranno a disposizione di ATV e potranno essere utilizzati in caso di controversia.

Il Fornitore quindi accetterà, senza riserva alcuna, i risultati delle analisi e controlli così effettuati. Al fine di accertare la sussistenza delle caratteristiche fissate dal presente Capitolato, nel corso del contratto di somministrazione saranno addebitate al Fornitore le analisi chimico-fisiche del prodotto fino al numero di quattro per ciascun mese di fornitura.

Tutte le analisi che accertassero difformità del prodotto consegnato non si computeranno in detto numero e rimarranno comunque a carico del Fornitore.

Qualora, dalla documentazione prodotta alla consegna ovvero dalle verifiche o dalle analisi di laboratorio, venisse accertata la non conformità del prodotto a quanto stabilito dal Capitolato, è facoltà di ATV rifiutarne lo scarico chiedendone l'immediata sostituzione. Qualora ATV consenta ugualmente lo scarico del prodotto, oppure qualora la non conformità fosse accertata successivamente allo scarico del prodotto, il Fornitore incorrerà in una penale pari al venti per cento del valore, imposte incluse, del prodotto difforme consegnato, salva la risarcibilità del danno ulteriore. Alla terza constatazione di non conformità, ATV potrà risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 del Codice civile per fatto e colpa del Fornitore ed incamerare la cauzione, salva sempre la risarcibilità del danno ulteriore.

Qualora, nonostante l'esito positivo delle analisi chimico-fisiche, il gasolio consegnato crei inconvenienti o problemi tecnici agli automezzi, il Fornitore s'impegna a prestare la propria assistenza e collaborazione ad ATV al fine di individuare ed eliminare la causa degli inconvenienti o problemi manifestatisi, anche attraverso il controllo delle partite aventi una determinata provenienza.

Qualunque contestazione venisse avanzata nel corso della fornitura non darà diritto al Fornitore di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione o la modificazione della fornitura.

Art. 8 - Divieto di cessione del contratto. Subappalto.

È vietata all'impresa aggiudicataria la cessione, anche parziale, del contratto di somministrazione qui disciplinato, a pena di nullità.

I concorrenti dovranno indicare nell'offerta la parte di fornitura che intendono eventualmente subappaltare a terzi, ferma restando la piena responsabilità del Fornitore aggiudicatario. Si rinvia comunque alla disciplina del subappalto contenuta nell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e nelle corrispondenti norme di esecuzione. La quota percentuale di fornitura subappaltabile non potrà superare il trenta per cento.

L'Impresa aggiudicataria corrisponderà gli oneri della sicurezza, relativi alla fornitura subappaltata, ai subappaltatori da essa impiegati senza alcun ribasso; ATV si riserva di verificare l'applicazione di tale disposizione.

L'impresa aggiudicataria conserverà la completa responsabilità per l'esecuzione degli obblighi contrattuali e per le azioni, le omissioni o le negligenze da parte dei subappaltatori da essa impiegati, rimanendo unica responsabile nei confronti di ATV per l'esatta e tempestiva esecuzione del contratto.

ATV non intratterrà alcun rapporto economico con il subappaltatore; è fatto obbligo all'impresa aggiudicataria di trasmettere copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla medesima corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento. Qualora l'impresa aggiudicataria non trasmetta le fatture quietanzate dei subappaltatori entro il predetto termine, ATV sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Impresa.

Art. 9 - Responsabilità.

Il Fornitore sarà unico responsabile di ogni danno a persone e cose che dovesse verificarsi in dipendenza delle operazioni di consegna del gasolio, restando ATV sollevata da ogni responsabilità al riguardo, anche per danni eventualmente arrecati a terzi. Per la consegna il Fornitore dovrà avvalersi di personale tecnicamente e moralmente idoneo e di gradimento di ATV, che ha la facoltà di chiederne la sostituzione per giusta causa; qualora il Fornitore non ottemperi alla predetta richiesta, l'Azienda potrà applicare una penale pari a **Euro 300,00** per ogni consegna.

Il Fornitore è inoltre responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile della condotta dei propri dipendenti o ausiliari.

Il Fornitore dovrà osservare, in occasione delle consegne, tutte le norme e le misure precauzionali atte ad evitare qualsiasi danno a persone o cose.

Il Fornitore si impegna, altresì, all'immediato risarcimento dei danni eventualmente arrecati a dipendenti e a beni di ATV. Trascorso inutilmente il termine di quindici giorni dalla richiesta di ATV, questa potrà senz'altro rivalersi dei danni subiti sull'importo cauzionale, o trattenendo in compensazione il corrispondente importo dai debiti maturati nei confronti dell'impresa, salva la risarcibilità del danno ulteriore.

Art. 10 - Pagamenti.

I corrispettivi di competenza saranno pagati a mezzo bonifico bancario nel termine di trenta giorni fine mese a decorrere dalla data del protocollo di ATV attestante il ricevimento della relativa fattura.

In caso di ritardo nel pagamento rispetto ai suddetti termini, verranno riconosciuti al Fornitore interessi moratori in misura pari, in ragione d'anno, al Tasso Ufficiale di Riferimento (ex T.U.S.) aumentato di tre punti. In caso di anticipo nel pagamento rispetto ai suddetti termini, il Fornitore dovrà concedere ad ATV uno sconto percentuale a riduzione del corrispettivo, corrispondentemente ai seguenti intervalli temporali :

<u>n. giorni anticipati</u>	<u>sconto %</u>
da 1 a 5 giorni	0
da 6 a 10 giorni	0,13%
da 11 a 16 giorni	0,23%
da 17 a 20 giorni	0,32%
da 21 a 27 giorni	0,42%

In corrispondenza ad ogni successivo intervallo temporale di sette giorni la percentuale di sconto sarà elevata dello 0,12% rispetto all'intervallo precedente (es.: da 28 a 34 giorni lo sconto percentuale sarà pari allo 0,54%).

Sia in caso di ritardo che in caso di anticipo nel pagamento, il Fornitore dovrà emettere, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pagamento, idoneo documento contabile a congruaglio.

Si considererà tra le parti quale data di pagamento - anche ai fini del calcolo degli interessi per ritardato pagamento o dello sconto per anticipato pagamento - la data indicata dalla banca

ordinante nell'apposita comunicazione inviata ad ATV.

In relazione ad esigenze di gestione dei flussi finanziari, i pagamenti con scadenza al 31 dicembre potranno essere effettuati entro il 10 gennaio dell'anno successivo, senza l'applicazione - in deroga a quanto sopra stabilito - di interessi moratori.

Rimane salva ed impregiudicata la facoltà di ATV di sospendere i pagamenti per giusta causa e/o di opporre l'eccezione d'inadempimento ai sensi dell'art. 1460 Codice civile.

Art. 11 - Prezzo.

Il prezzo unitario del prodotto, valido per le consegne di ciascuna intera settimana, sarà determinato sulla base della rilevazione relativa a: "Mercato spot Mediterraneo - Gasolio 10 ppm - HIGH PLATT'S CIF MED Base GENOVA/LAVERA" pubblicata sulla "Staffetta Quotidiana Petrolifera" del sabato (chiusura settimanale dei mercati) della settimana precedente, espressa in US\$/tonnellata, convertita in Euro in base alla media settimanale di cambi US\$/Euro pubblicati in calce alla medesima rilevazione e convertita in volumi (€/1000 litri, ossia €/m³) considerando una densità convenzionale pari a 0,845 kg/litro.

Al valore così ottenuto sarà sommata la maggiorazione che risulterà dall'applicazione della percentuale di ribasso offerta dall'impresa aggiudicataria, rispetto alla base di gara.

L'importo così ottenuto, maggiorato dell'accisa prevista e arrotondato alla settima cifra decimale, costituirà il prezzo finito IVA esclusa per 1000 litri di prodotto. Risulta pertanto:

Prezzo finale IVA esclusa (Euro/m³) = (PLATT'S 10 ppm convertito in Euro/m³) + (maggiorazione di 70 (settanta) Euro/m³ - ribasso di aggiudicazione) + (accisa gasolio autotrazione).

Ovviamente, il prezzo per litro di prodotto sarà calcolato in proporzione. Allo scopo di consentire la verifica del prezzo il Fornitore dovrà inviare, il lunedì di ogni settimana, la rilevazione dei valori di riferimento dalla "Staffetta Quotidiana Petrolifera" pubblicata il sabato della settimana precedente, specificando analiticamente il calcolo del prezzo finale risultante, valido per la settimana in corso.

Non sarà effettuato conguaglio in relazione allo scostamento temporale tra la data di rilevazione dei prezzi e il periodo, come sopra determinato, di effettiva applicazione dei prezzi medesimi.

La percentuale di ribasso offerta dall'impresa aggiudicataria rimarrà fissa ed invariabile per tutta la durata della fornitura.

Art. 12 - Divieto di cessione dei crediti. Clausola risolutiva.

Sul corrispettivo del contratto in corso non potrà convenirsi cessione, se non vi aderisca ATV, ai sensi dell'art. 9 della Legge 20.3.1865, n. 2248, All. E. Il contratto dovrà considerarsi in corso fintantoché non verrà risolta ogni controversia, contestazione o pendenza e non verrà definita qualsiasi pretesa ed eccezione.

In ogni caso, con la sottoscrizione del presente Capitolato speciale il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 1260, comma 2 Codice civile, a non cedere i crediti derivanti dalla fornitura in

oggetto; in caso di violazione di tale obbligo, ATV potrà risolvere il contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 Codice civile per fatto e colpa del Fornitore, con conseguente incameramento dell'intera cauzione e salva la risarcibilità del danno ulteriore.

Art. 13 - Condizione risolutiva (artt. 1353 e ss. c.c.).

Il contratto che sarà stipulato con il Fornitore successivamente all'aggiudicazione si risolverà di diritto - senza che a questo spetti alcun risarcimento o indennità - qualora in sede giurisdizionale venga annullata o sospesa l'aggiudicazione al Fornitore medesimo (condizione risolutiva ai sensi degli articoli 1353 e seguenti del Codice civile).

Art. 14 - Facoltà di recesso per procedura concorsuale.

ATV si riserva la facoltà di recesso dal contratto di somministrazione qui disciplinato - senza che essa debba corrispondere qualsivoglia indennità o risarcimento - qualora il Fornitore venga sottoposto a fallimento o a qualsiasi altra procedura concorsuale (amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa, ecc.), oppure abbia fatto richiesta di concordato preventivo. In tali evenienze ATV potrà rivalersi sulla cauzione dei danni subiti.

Rimane salva, comunque, la facoltà prevista dall'art. 1461 Codice civile.

Art. 15 - Stipula del contratto. Oneri tributari e spese.

L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. Ai sensi dell'art. 11, comma 10 del D.Lgs. n. 163/2006 il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di trenta giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione.

Imposta di bollo ed eventuali oneri tributari e spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto (disciplinato dal presente Capitolato speciale), nella forma della scrittura privata non autenticata, saranno interamente a carico dell'impresa aggiudicataria.

Art. 16 - Forme di comunicazione e computo dei termini.

Le comunicazioni scritte tra ATV e il Fornitore avverranno a mezzo raccomandata A.R. o fax all'indirizzo ed al recapito fax che il Fornitore avrà l'obbligo di dichiarare a seguito dell'aggiudicazione, mentre le comunicazioni urgenti potranno avvenire anche per le vie brevi.

Per il computo di tutti i termini previsti nel presente Capitolato e nella lettera di invito, si applicano le norme di cui all'art. 155 del Codice di procedura civile. I giorni, pertanto, si intendono di calendario comune, salvo diversa specifica indicazione.

Art. 17 - Legge applicabile e Foro competente.

Il contratto che sarà stipulato con l'Impresa aggiudicataria è esclusivamente regolato dalle norme dello Stato Italiano, anche per quanto concerne la sua interpretazione.

Tutte le controversie riguardanti la corretta applicazione delle procedure previste dal presente Capitolato dovranno essere preventivamente esaminate dalle parti in via bonaria conciliativa

e, solo qualora non si pervenga ad una composizione bonaria, potrà essere adita l'Autorità giudiziaria.

Per qualsiasi controversia nascente dal, o connessa al contratto di somministrazione qui disciplinato è competente in via esclusiva il Foro di Verona.

Art. 18 - Rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Capitolato, si fa rinvio al Codice civile (articoli 1559 e seguenti) e alle altre normative in materia, salvo il rispetto delle disposizioni Comunitarie direttamente applicabili.

Il presente “CAPITOLATO SPECIALE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI GASOLIO AD USO AUTOTRAZIONE” viene sottoscritto in ogni pagina (in segno di accettazione) e restituito quale parte integrante dell’offerta.

(data)

(firma)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, comma 2 del Codice civile, il Fornitore dichiara di approvare specificamente il contenuto dei sotto richiamati articoli di Capitolato :

Art. 4. Cauzione definitiva. Clausola risolutiva.

Art. 7. Verifiche e penali. Clausola risolutiva.

Art. 8. Divieto di cessione del contratto. Subappalto.

Art. 10. Pagamenti.

Art. 12. Divieto di cessione dei crediti. Clausola risolutiva.

Art. 13. Condizione risolutiva (artt. 1353 e ss. c.c.).

Art. 14. Facoltà di recesso per procedura concorsuale.

Art. 15. Stipula del contratto. Oneri tributari e spese.

Art. 17. Legge applicabile e Foro competente.

(data)

(firma)